

(N. 302)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei Deputati
nella seduta del 24 febbraio 1949 (V. Stampato N. 307)

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 MARZO 1949

Modificazioni all'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178,
sull'Ordinamento della Marina militare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, numero 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo in servizio permanente effettivo sono reclutati per pubblico concorso tra i giovani muniti di laurea in economia e commercio o di titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali, o di laurea dottorale in scienze marittime, rilasciata dall'Isti-

tuto navale di Napoli, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età.

« I prescelti, nominati sottotenenti di commissariato, seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi dieci ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 5 aprile 1947.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI